

Comune di Arezzo

---



*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche*  
Anno 2025

Relazione sullo stato di attuazione del  
piano di razionalizzazione delle  
partecipazioni

*(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 4, del  
d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)*

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP) stabilisce, all'articolo 20, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo – ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 – un piano di riassetto finalizzato alla loro razionalizzazione.

Qualora venga adottato un piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione, nella quale evidenziano i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (art. 20, comma 4).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 19 dicembre 2024, il Comune di Arezzo – verificata la sussistenza delle condizioni applicative previste dalla norma – ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, conclusasi con il mantenimento delle società analizzate e senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

La deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana<sup>1</sup> – e alla Struttura centrale di monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni", integrato nel "Portale Tesoro" del Dipartimento del Tesoro.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l'Amministrazione ha provveduto nei termini a pubblicare sul sito istituzionale e a trasmettere all'ANAC la relazione annuale sui servizi pubblici locali (S.P.L.) relativa all'annualità 2023, secondo le modalità prescritte dall'Autorità.

Riguardo alla società A.I.S.A. S.p.A., la cui fase di liquidazione è in itinere ed esiterà – come già deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 29/11/2021 – nel conseguente scioglimento anticipato, la partecipazione non necessita, *ipso facto*, di una ulteriore valutazione in ordine al mantenimento o all'intrapresa di azioni di razionalizzazione. La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società. Le informazioni ricognitorie contenute nella scheda di rilevazione di cui alla

---

<sup>1</sup> La deliberazione di C.C. n. 124/2024 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, attraverso l'inserimento nel sistema telematico "Con.TE" in data 17/01/2025 (prot. web n. 7619).

relazione tecnica svolgono un valore eminentemente informativo, come anche previsto dalle istruzioni pubblicate dal Ministero per l'Economia e le Finanze<sup>2</sup>.

Si riporta di seguito la scheda di rilevazione predisposta per A.I.S.A. S.p.A. (in liquidazione), secondo il modello pubblicato il 18 novembre 2025 dal Ministero dell'Economia-Dipartimento del Tesoro.

### A.I.S.A. S.p.A. - Liquidazione della società

Codice Fiscale	01530150513
Denominazione	A.I.S.A. S.p.A.

#### Stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione	---
Data della deliberazione di scioglimento	Dando attuazione a quanto stabilito nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2020, in data 29 novembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa, nominando il liquidatore.

---

<sup>2</sup> Nell'ambito delle *Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni*, da approvarsi entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, pubblicate dal MEF-Dipartimento del Tesoro in data 18 novembre 2025, la nota n. 12 riportata a pagina 6 chiarisce le modalità di compilazione del campo «Esito della revisione periodica» della scheda *INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE*, voce che prevede due opzioni alternative: «mantenimento senza interventi» o «razionalizzazione». La nota specifica che «La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL».

Cfr. anche nota 12), pag. 18, delle istruzioni MEF (*"ApplicativoPartecipazioni-SchedeRilevazione-2024"*).

<p><b>Stato di avanzamento della procedura</b></p>	<p>Nell'ambito della procedura di realizzo delle attività detenute, comprensiva di una quota pari al 6,818% di SEI Toscana S.r.l., il liquidatore ha proceduto nel corso del 2022 alla cessione di una quota pari al 6,80% ad IREN Ambiente Toscana S.p.A., mentre, per la definitiva cessione della residua quota del valore di Euro 4.879,00, è sorto un contenzioso con l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud, che ha condotto alla presentazione di un ricorso al TAR Toscana volto a ottenere la definizione della possibilità di procedere al trasferimento della partecipazione ancora in portafoglio.</p> <p>Con sentenza del 2 maggio 2025, n. 794, il T.A.R. Toscana, ha riconosciuto che AISA S.p.A è titolare del diritto di alienare le proprie quote societarie, precisando al contempo che <i>“tale diritto è sottoposto a vincolo di inalienabilità temporanea, ai sensi dell’art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006 [per i soci qualificanti delle società di progetto], fino alla maturazione del termine finale ivi indicato (o in alternativa, v’è da ritenere, fino all’eventuale estinzione patologica del rapporto concessorio, ai sensi degli artt. 67 e ss. del contratto di servizio, o per altra causa);”</i></p> <p>Il TAR ha inoltre chiarito che la cessione a favore di IREN Ambiente Toscana S.p.A., già socia della compagine, non richiede il gradimento dell'ATO, ma ha altresì affermato che la situazione attuale deriva da un limite normativo e non da un comportamento illegittimo dell'Autorità d'Ambito. Ne consegue che il processo di liquidazione di AISA S.p.A. rimane attivo ma non può essere completato sino al venir meno del vincolo legale sopra richiamato.</p> <p>Il liquidatore ha ritenuto corretto presentare il ricorso al Consiglio di Stato per la non corretta interpretazione data ai fatti accaduti (non tenendo conto sufficientemente conto il TAR, fra l'altro, della dovuta applicazione della disciplina del d.lgs. 175/2016).</p> <p>Parallelamente, sono in corso alcune valutazioni preliminari su possibili soluzioni alternative che, pur presentando profili attuativi complessi, potrebbero consentire di superare gli effetti del contenzioso pendente e agevolare la dismissione della partecipazione. Tali ipotesi – tra cui anche configurazioni societarie straordinarie da valutare con gli enti locali soci e con il socio IREN – richiedono un confronto preventivo con l'Autorità d'Ambito e i suoi legali, al fine di verificarne la praticabilità e le condizioni di eventuale attuazione.</p>
--	---

<b>Data di nomina dei liquidatori</b>	29/11/2021
<b>Data di deliberazione della revoca</b>	---
<b>Ulteriori informazioni</b>	<p>Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.).</p> <p>Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.</p>

A.I.S.A. S.p.A. (in liquidazione)

Interventi programmati:

*Liquidazione della Società*

La procedura di liquidazione della società, avviata il 29/11/2021, è attualmente in corso.

La società A.I.S.A. S.p.A., la cui fase di liquidazione è in itinere ed esiterà - come già deliberato - nel conseguente scioglimento anticipato, non necessita, ipso facto, di una ulteriore valutazione in ordine al mantenimento o all'intrapresa di azioni di razionalizzazione.

La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società.

Modalità di attuazione prevista:

La procedura seguita è quella delineata dal Codice civile (artt. 2484 e ss.), in aderenza a quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.

Tempi stimati:

Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.).

Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.

Stato di attuazione:

Con deliberazione del 29/11/2021, l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione volontaria della società, nominando il liquidatore.

Nell'ambito della procedura di realizzo delle attività detenute, comprensiva di una quota pari al 6,818% di SEI Toscana S.r.l., il liquidatore ha proceduto nel corso del 2022 alla cessione di una quota pari al 6,80% ad IREN Ambiente Toscana S.p.A., mentre, per la definitiva cessione della residua quota del valore di Euro 4.879,00, è sorto un contenzioso con l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud, che ha condotto alla presentazione di un ricorso al TAR Toscana volto a ottenere la definizione della possibilità di procedere al trasferimento della partecipazione ancora in portafoglio.

Con sentenza n. 794 del 2 maggio 2025, n. 794, il T.A.R. Toscana, ha riconosciuto che AISA S.p.A è titolare del diritto di alienare le proprie quote societarie, precisando al contempo che *“tale diritto è sottoposto a vincolo di inalienabilità temporanea, ai sensi dell'art. 156 comma 3 D. Lgs. 163/2006 [per i soci qualificanti delle società di progetto], fino alla maturazione del termine finale ivi indicato (o in alternativa, v'è da ritenere, fino all'eventuale estinzione patologica del rapporto concessorio, ai sensi degli artt. 67 e ss. del contratto di servizio, o per altra causa);”*

Il TAR ha inoltre chiarito che la cessione a favore di IREN Ambiente Toscana S.p.A., già socia della compagine, non richiede il gradimento dell'ATO, ma ha altresì affermato che la situazione attuale deriva da un limite normativo e non da un comportamento illegittimo dell'Autorità d'Ambito. Ne consegue che il processo di liquidazione di AISA S.p.A. rimane attivo ma

	<p>non può essere completato sino al venir meno del vincolo legale sopra richiamato.</p> <p>Il liquidatore ha ritenuto corretto presentare il ricorso al Consiglio di Stato per la non corretta interpretazione data ai fatti accaduti (non tenendo conto sufficientemente conto il TAR, fra l'altro, della dovuta applicazione della disciplina del d.lgs. 175/2016).</p> <p>Parallelamente, sono in corso alcune valutazioni preliminari su possibili soluzioni alternative che, pur presentando profili attuativi complessi, potrebbero consentire di superare gli effetti del contenzioso pendente e agevolare la dismissione della partecipazione. Tali ipotesi – tra cui anche configurazioni societarie straordinarie da valutare con gli enti locali soci e con il socio IREN – richiedono un confronto preventivo con l'Autorità d'Ambito e i suoi legali, al fine di verificarne la praticabilità e le condizioni di eventuale attuazione</p>
--	---